



REPUBBLICA ITALIANA

n. 155 196 reg. Sent.

n. 3780185 reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione Staccata di Catania (Sez. I^a) composto dai
Sigg. Magistrati:

Dr. Italo VITELLIO - Presidente

Dr. Salvatore SCHILLACI - Consigliere

Dr. Francesco BRUGALETTA - Referendario rel. est..

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3780/95 R.G. proposto da ****

***** , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Rizza ed elett. dom. presso l'avv. V. Farina in
Catania, Cso Sicilia 71;

c o n t r o

Comune di ***** , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Franco D'Urso e domiciliato per legge
presso la segreteria del TAR;

e nei confronti di

**** srl, in persona del legale rappr. p. t., rappr.
e difeso dall'avv. Giuseppe Cicero presso il quale e
elett. dom. in questo Largo Aquileia n. 9, e

***** ***** non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara svoltasi il 10.5.95 con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente in appalto alla ***** srl i lavori di costruzione di impianti di sollevamento per la fognatura del centro turistico di Marina di modica.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione resistente e quello del controinteressato ***** srl, ricorrente incidentale;

VISTA la memoria difensiva depositata dal ricorrente;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO relatore per la pubblica udienza del 8.11.95 il Dott. Francesco Brugaletta;

UDITI l'Avv. G. Rizza per il ricorrente e l'avv. Cicero G. per il controinteressato ***** srl.

RITENUTO in fatto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il verbale di gara svoltasi il 10.5.95 con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente in appalto alla ***** srl i lavori di costruzione di impianti di sollevamento per la fognatura del centro turistico di Marina di modica, sostenendo che la ditta *****

***** doveva essere esclusa in quanto ha

presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (attestante la iscrizione all'albo nazionale costruttori) priva della ammonizione di legge circa le responsabilità in caso di dichiarazione mendace (art. 26 legge n. 15/1968), contravvenendo, altresì, lo stesso bando che nel punto 10 sub 3 dispone che la dichiarazione sostitutiva deve portare la firma autenticata con le modalità di cui agli artt. 20 e 26 della legge 15/68. Da ciò il ricorso in esame con il quale, con motivo unico, si denuncia:

- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA.

Sostiene il ricorrente che dal combinato disposto della clausola del bando sopra vista e delle richiamate norme di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15 del 4.1.68 deriva l'irregolarità della documentazione sostitutiva presentata in assenza della prescritta ammonizione; da ciò l'obbligo per la amministrazione di escludere la ditta ***** (come peraltro avrebbe fatto la stessa amministrazione intimata in altra gara).

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita, inoltre, in giudizio la

controinteressata ***** srl sostenendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, nonchè, in subordine, avanzando ricorso incidentale per ottenere l'annullamento della clausola di cui al punto 10 sub 3 del bando di gara per contrasto con gli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68.

Con memoria depositata in giudizio il ricorrente ha ribadito le proprie difese.

Alla pubblica udienza del 8.11.95 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il verbale di gara svoltasi il 10.5.95 con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente in appalto alla ***** srl i lavori di costruzione di impianti di sollevamento per la fognatura del centro turistico di Marina di modica, sostenendo che la ditta ***** doveva essere esclusa in quanto ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la iscrizione all'albo nazionale costruttori - priva della ammonizione di legge circa le responsabilità in caso di dichiarazione mendace (art. 26 legge n. 15/1968), violando pertanto lo stesso bando che al punto 10 sub 3 dispone che la dichiarazione sostitutiva deve

portare la firma autenticata con le modalità di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che dal combinato disposto della clausola del bando sopra vista e delle richiamate norme di cui agli artt. 20 e 26 della legge n. 15 del 4.1.68 deriva l'irregolarità della documentazione sostitutiva presentata dalla ditta ***** in assenza della prescritta ammonizione; da ciò il vizio di eccesso di potere per violazione del bando denunciato a carico del provvedimento impugnato per non avere disposto la conseguente esclusione.

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Collegio che la mancata menzione, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al successivo art. 4, dell'ammonizione verbalmente effettuata dal funzionario comunale - a norma dell'art. 26 stessa legge - in ordine alla responsabilità penale cui può andare incontro l'autore di dichiarazione mendace, non rende invalida l'autenticazione della firma del dichiarante non costituendo la menzione della suddetta ammonizione elemento costitutivo dell'atto di autentica (CFR:in termini: T.a.r. Sicilia, sez. III, Catania, 02-03-

1992, 134; T.a.r. Lazio, sez. Latina, 02-05-1988, 302).

Invero la mancata menzione dell'ammonizione verbale non è prevista dalle richiamate norme della legge n.15/68 come causa di invalidità dell'atto nè tale previsione è contenuta nella clausola del bando invocata dal ricorrente (punto 10 sub 3).

Tale clausola richiede soltanto che la dichiarazione in questione debba essere autenticata previa ammonizione verbale così come dispone la più volte citata legge n. 15/68 (art. 20 e art. 26).

In conclusione appare evidente che la omissione della detta formalità potrà semmai comportare l'applicazione di una sanzione nei confronti del pubblico ufficiale inadempiente ma non la invalidità della dichiarazione e/o della autenticazione della sottoscrizione (CFR tar Catania, III, n. 134/92 sopracit.).

Pertanto, ad avviso del Collegio, la ditta ***** non doveva essere esclusa per le ragioni sopra viste e l'atto impugnato si appalesa, perciò, esente dal denunciato vizio.

In conclusione il ricorso è infondato e da rigettare.

Quanto alle spese, stimasi equo compensarle;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione staccata di Catania (Sez. 1.a), rigetta il
ricorso in epigrafe.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del
8.11.1995.


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Segretario



Depositata nella Segreteria
del T.A.R.- Sez. di Catania

Oggi

13 FEB. 1996

IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur.

(Giuseppe Priolo)